

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

(Legge 27/12/2017, n. 205 art.1, commi 238-242)

REGOLAMENTO

SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Art. 1 - In attuazione di quanto previsto, dallo Statuto Sociale e dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del capitale, secondo i criteri stabiliti dalle istruzioni di Banca d'Italia. Ove ricorrerono i presupposti di legge, la cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari al 30% del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 2 - Per il migliore svolgimento dell'attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici presso i negozi e le Sedi della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito, devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- relative istruzioni della Banca d'Italia;
- Il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale, comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
- Statuto Sociale;
- il presente regolamento;
- il foglio informativo analitico;
- la comunicazione di cui all'articolo 22 del presente Regolamento;
- lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
- un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 3 - La Cooperativa può accettare prestito solo dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Il contratto non può essere concluso se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma del successivo art. 4.

Art. 4 - La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto f) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il piano d'investimento aziendale e in osservanza delle disposizioni emanate dalle autorità monetarie richiamate dal precedente art. 2, lettere a) e b), fissa annualmente l'importo complessivo massimo dei finanziamenti da ricevere dai soci.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6 - Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

Art. 7 - I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale appartenenti all'area di punti vendita tra loro collegati in cui è stato rilasciato il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, e dietro presentazione dello stesso.

I versamenti e i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

La cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Art. 8 - La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9 - La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri, per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Art. 10 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Art. 11 - Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

Con la cessazione del rapporto il libretto deve essere restituito alla Cooperativa.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12 - Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti e/o con assegni e/o pagamenti elettronici. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Le modalità di prelievo sono soggette a preavviso che consiste nella comunicazione preventiva che il socio prestatore deve fare alla Cooperativa per poter prelevare una qualsiasi somma dal deposito ordinario; ciò per rispettare gli obblighi normativi di Banca d'Italia emanati l'8 novembre 2016 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 19 novembre 2016, Serie Generale n. 271. Tale preavviso va effettuato due giorni prima del prelievo ed è valido per i successivi 7 giorni di calendario dal giorno utile per il prelievo. (Es. preavviso 03/01/21 - prelievo dal 05/01/21 al 11/01/21 compreso). Tale preavviso è necessario solo per comunicare la volontà di ritirare una qualsiasi somma dal deposito.

Art. 13 - Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio, può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili, secondo le modalità previste dal regolamento Quadro di Legacoop. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o modalità equipollenti. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14 - Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e dell'eventuale modifica o revoca della stessa.

Il socio o il suo delegato apporrà apposita firma per ciascun prelievo effettuato.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

Art.15 - In caso di libretti cointestati a due o più persone, ciascuno dei cointestatari può prelevare disgiuntamente dall'altro o dagli altri cointestatari, a meno che non ci siano accordi, redatti in forma scritta, firmati da tutti i cointestatari e

Sede legale e Bottega del Mondo:

via dei Pilastrini 45r - 50121 Firenze

tel. 055 2346319

bottegafirenze@villaggiodeipopoli.org

Sede operativa e Magazzino:

via Morosi 32 - 50127 Firenze

tel./ fax 055 414432

magazzino@villaggiodeipopoli.org

Bottega del Mondo Altromercato

Piazza del Popolo 9 50053 Empoli (FI)

tel.05571 1963057

bottegaempoli@villaggiodeipopoli.org

consegnati alla Cooperativa, che dispongono diversamente, con piena liberazione della Cooperativa stessa anche nei confronti degli altri contitolari. Le notificazioni e le comunicazioni, in mancanza di diversi accordi scritti, possono essere fatte dalla Cooperativa a un solo dei contitolari, e sono efficaci anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i contitolari nei confronti della Cooperativa dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca potrà essere invece validamente effettuata da uno soltanto dei titolari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere eseguita da tutti. In ogni caso le nomine, le revoche, le modifiche e le rinunce non saranno opponibili alla Cooperativa finché essa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedervi. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Cooperativa sino a quando questa non ne abbia ricevuta notizia legalmente certa, ed avranno efficacia soltanto se relative ad uno soltanto dei contitolari.

Art. 16 - I prezzi, le spese e ogni altra condizione economica, relativi alle operazioni e ai servizi offerti, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico. La cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi d'interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 17 - Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso d'interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso d'interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 18 - Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera uno o entrambi i limiti di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di un assegno bancario.

Art. 19 - I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldi non superiori a € 50,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei soci in tale misura.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 20 - Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

CONROLLI TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 21 - La Cooperativa s'impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- la verifica degli indici di attenzione di cui all'articolo 4 del regolamento Quadro Legacoop, ad esclusione del vincolo di liquidità qualora ricorrano i presupposti di legge ai fini dell'adozione della forma di garanzia prevista dalla normativa vigente in materia di prestito sociale;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 19;
- in presenza degli indici di attenzione previsti dall'articolo 4 del regolamento Quadro di Legacoop, il Consiglio di Amministrazione deve adottare le misure previste dall'articolo 5 del regolamento Quadro medesimo.

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente regolamento vengono svolti dal collegio sindacale e, laddove presente, anche dalla società di revisione.

Il Collegio Sindacale, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 3 e 5 del regolamento quadro Legacoop, effettua le verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art.23, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, che potrà contenere anche eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche, nonché eventuali e necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

Art. 22 - La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dal d.lgs. 220/2002 svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal collegio Sindacale e indica nel proprio elaborato eventuali infrazioni al Regolamento.

Sede legale e Bottega del Mondo:

via dei Pilastrini 45r - 50121 Firenze
tel. 055 2346319
bottegafirenze@villaggiodeipopoli.org

Sede operativa e Magazzino:

via Morosi 32 - 50127 Firenze
tel./ fax 055 414432
magazzino@villaggiodeipopoli.org

Bottega del Mondo Altromercato

Piazza del Popolo 9 50053 Empoli (FI)
tel.05571 1963057
bottegaempoli@villaggiodeipopoli.org

Art. 23 - Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta l'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale. In tale comunicazione, la cooperativa espone inoltre i risultati dell'attività di vigilanza di cui al precedente articolo svolta dal Collegio dei Sindaci, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, delle norme del presente Regolamento; l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi d'investimento; le informazioni previste dall'art.3, commi 2 e 3 del regolamento Quadro di Legacoop.

Gli amministratori evidenziano, inoltre, nella relazione al bilancio o in atti equipollenti, anche nell'ambito dell'illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, la gestione della raccolta del prestito.

La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno:

L'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;

Qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della Cooperativa, l'indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia);

Ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;

Un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat+Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria minore di uno evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

Art. 24 - L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 20 (verifica dei vari limiti e condizioni per la raccolta del prestito e degli indici di attenzione, con l'eventuale adozione di misure correttive) e art. 22 (obblighi informativi e comunicazioni al socio prestatore), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente o il verificarsi degli indici di attenzione previsti dagli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede a eliminare le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La società di revisione sarà selezionata da Legacoop nazionale ai sensi del regolamento Quadro.

Qualora invece il termine dettato dal comma precedente sia decorso infruttuosamente ovvero non sia stata attivata la Società di revisione secondo il comma precedente, il Collegio dei Sindaci deve procedere secondo i criteri e le procedure previste dall'art.5 del regolamento Quadro Legacoop del prestito sociale.

Art.25 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato esecutivo il quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato semestralmente in occasione della relazione che il collegio sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente regolamento.

Art.26 - I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il Consiglio di Amministrazione certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art.27 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Se la Cooperativa non è tenuta per legge alla nomina del Collegio dei Sindaci, le funzioni a questo attribuite dal presente Regolamento saranno assolte da uno o più membri del consiglio di Amministrazione delegati ai sensi dell'articolo 2381 del cc.

Il Regolamento stesso è stato approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 23 novembre 2020, con entrata in vigore a partire dal 1° dicembre 2020.